

STATUTO

PANTACON SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA PORTO 26

Numero REA: MN - 244975

Codice fiscale: 02345640201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "D" al N. 74.696 Rep.

N. 17.812 Racc.

STATUTO

DELLA COOPERATIVA CONSORTILE "PANTACON" - IMPRESA SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1: Costituzione e Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.l.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni una società cooperativa consortile denominata PANTACON Società cooperativa consortile - Impresa sociale.

Articolo 2: Sede

La Cooperativa ha la sede legale in Mantova.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che commerciali o di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3: Durata

La durata del Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata, con delibera dell'assemblea.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Articolo 4: Scopo mutualistico

La Cooperativa si ispira ai principi del movimento cooperativo: mutualità, solidarietà, partecipazione democratica; dignità del lavoro e priorità del lavoro rispetto al denaro.

Lo scopo mutualistico viene perseguito operando tramite le cooperative che, associandosi, ottengono e realizzano, attraverso l'attività di acquisizione lavori da parte della Cooperativa stessa, opportunità e continuità di attività e di occupazione lavorativa dei propri soci, così migliorando le loro condizioni economiche, sociali, e professionali.

Operando secondo questi principi la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini svolgendo in modo stabilmente organizzato, e senza fini di lucro, qualsiasi attività volta a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere lo sviluppo e la diffusione dei valori morali e sociali della cooperazione, la costituzione di nuove cooperative, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e altri Consorzi provinciali, regionali, e nazionali.

Ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, la Cooperativa è senza fini di lucro o di speculazione privata, esercita in via stabile e principale la propria attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretti a realizzare finalità di interesse generale, operando nei seguenti settori di attività: ricerca ed erogazione di servizi culturali; valorizzazione del patrimonio culturale; educazione, istruzione e formazione; turismo sociale.

La Cooperativa persegue fini di utilità sociale, e pertanto destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Nel rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente, e di quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs. 155/2006, la Cooperativa osserva:

- a) il divieto di distribuzione anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- b) il divieto di distribuire le riserve tra le cooperative sia durante la vita della Cooperativa, sia in caso di scioglimento della stessa;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 5: Oggetto sociale

La Cooperativa svolge la propria attività a favore delle cooperative associate, e per l'espletamento delle commesse acquisite si avvale delle prestazioni e dei servizi delle cooperative stesse; su delibera del Consiglio di Amministrazione, può prestare la propria attività a favore di soggetti non soci e può avvalersi delle prestazioni e dei servizi di soggetti diversi dalle cooperative associate.

Con riferimento agli interessi e requisiti dei soci, la Cooperativa svolge attività nei seguenti settori riconosciuti di utilità sociale, nell'interesse delle cooperative associate e per il raggiungimento dello scopo sociale:

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- educazione, istruzione e formazione;
- turismo sociale.

In particolare, la Cooperativa, avvalendosi delle prestazioni e dei servizi delle cooperative associate, svolge attività di:

- ricerca ed erogazione di servizi culturali con finalità e utilità sociale: produzione integrata di servizi per reti e sistemi culturali, con diffusione dei risultati attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e multimediali; formazione, consulenza e orientamento mirati allo sviluppo di metodologie e strumenti che sostengano e diffondano un sistema di promozione culturale e sociale dell'individuo e della collettività;
- elaborazione di progetti e servizi in ambito sociale: a favore di categorie e soggetti svantaggiati, volti a favorire l'integrazione di persone in condizioni di svantaggio, misure di contrasto e di recupero dell'emarginazione e del disagio, l'inclusione sociale e la coesione delle comunità e dei territori, interventi di mediazione interculturale, attraverso l'organizzazione di attività di ambito culturale finalizzate alla comprensione, accettazione e apprezzamento delle diverse culture;
- realizzazione di progetti con finalità culturali, educative

e terapeutiche attraverso lo sviluppo delle capacità espressive, manuali e comunicative nell'ambito delle arti applicate, della musica, del teatro, della comunicazione (orale, scritta, corporea...) e delle tecnologie della comunicazione, rivolte ad operatori sociali e culturali, insegnanti, educatori, scuole, strutture ospedaliere e para-ospedaliere, istituti di detenzione e di recupero, ed in generale ad enti pubblici, privati, individui singoli che svolgano o abbiano interesse ad attività legate alla cultura e alle culture, alle arti, alla ricerca, alla comunicazione, all'educazione e all'istruzione, all'ambiente nonché al recupero delle emarginazioni sociali;

-- progettazione, organizzazione e promozione, anche in cooperazione con altri enti e soggetti operanti in analogo settore, di interventi sociali di comunità, di azioni di sensibilizzazione e attività di formazione sui diversi temi dell'ecologia urbana e della partecipazione dei cittadini alla progettazione e gestione urbana, di attività di animazione e di volontariato civico, di iniziative di prevenzione, di attività di lavoro e formazione professionale finalizzate al miglioramento dell'ambiente urbano;

-- progettazione, promozione, organizzazione e produzione di percorsi e itinerari, eventi e manifestazioni, animazioni e spettacoli, produzione di documenti audio-visivi, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, esposizioni, mostre e ogni altro tipo di evento connesso in generale alle arti e alla cultura, intesi alla divulgazione delle caratteristiche artistiche, ambientali, storiche, religiose e culturali del territorio e diretti alla promozione e alla valorizzazione, al recupero dei beni culturali e del patrimonio culturale del territorio, alle risorse eno-gastronomiche e dei prodotti della terra, inclusa l'attività di ricerca volta a ricostruire la vocazione e la tradizione del territorio e dei suoi prodotti, in funzione anche di una promozione turistica e culturale nonché alla promozione del turismo sociale;

-- gestione di spazi di aggregazione, teatri, sale espositive, centri culturali, sale cinematografiche, ricreative, finalizzati alla promozione della integrazione sociale, culturale e intergenerazionale, nonché tra soggetti svantaggiati o diversamente abili, utilizzando la contemporaneità dei nuovi linguaggi, della tecnologia e della multimedialità, con annessi servizi ricreativi e ristorativi, nonché l'esecuzione di tali attività a favore di terzi sia in proprio che in collaborazione con terzi siano essi enti pubblici o soggetti privati;

-- gestione e valorizzazione di biblioteche, archivi, musei, ludoteche, emeroteche, mediateche, informagiovani, centri di aggregazione giovanile, centri culturali, centri di documentazione e ricerca, siano essi pubblici o privati, attraverso tutti i servizi ad essi afferenti: apertura, reference, acquisto, catalogazione, collocazione, riordino, prestito al pubblico, allestimento, biglietteria, sorveglianza, visite guida-

te, progettazione e realizzazione di laboratori, con una particolare attenzione per utenti bambini, anziani e diversamente abili;

-- valorizzazione dei beni culturali, archivistici, bibliotecomici, museali e di opere d'intelletto letterarie, teatrali e cinematografiche tramite mostre, convegni, conferenze, seminari, interventi di animazione alla lettura, animazione musicale e rappresentazioni teatrali.

La diffusione di tutte le attività e dei risultati finalizzata alla promozione dell'attività sociale potrà avvenire tramite diversi mezzi di comunicazione come ad esempio pubblicazione di libri, riviste, articoli, pubblicistica illustrata varia, convegni, mostre, rappresentazioni teatrali, produzione di materiale audio-visivo, radio, televisione, internet, nonché attraverso la distribuzione di materiali, gadgets e accessori.

Per il perseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa provvede alle seguenti funzioni:

a) erogazione alle cooperative associate di servizi e di prestazioni di assistenza, consulenza, supporto tecnico-professionale;

b) promozione commerciale dell'attività delle cooperative associate, in particolare attraverso la promozione di servizi e produzioni culturali integrati fra le diverse cooperative, nonché l'acquisizione, in nome e per conto delle cooperative associate, di commesse per la produzione e realizzazione di attività e servizi culturali;

c) promozione della buona gestione delle cooperative associate e della professionalità dei soci, attraverso opportune azioni di supporto, orientamento e formazione.

La Cooperativa può svolgere, a favore delle cooperative associate, servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di partecipazione a bandi, di marketing e di comunicazione e attività di supporto per la soluzione di esigenze di natura finanziaria. In particolare, la Cooperativa può fungere da centro servizi per le cooperative associate fornendo, direttamente o tramite terzi, prestazioni nei seguenti settori:

- assistenza tecnico-amministrativa;
- assistenza organizzativa e gestionale;
- assistenza legale;
- marketing e promozione;
- sviluppo commerciale e delle reti distributive;
- assistenza ed organizzazione di attività formative;
- ricerca e sviluppo;
- assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati;
- reperimento e gestione patrimoni immobiliari;
- immagine e comunicazione;
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;

- tutela ambientale e risparmio energetico.

Per il conseguimento degli obiettivi la Cooperativa può avvalersi di prestazioni e collaborazioni di terzi siano essi soggetti singoli, enti pubblici o privati.

A tali fini, la Cooperativa può richiedere ed usufruire di contributi e finanziamenti sia da parte della Comunità Europea che dello Stato, delle Regioni o di Enti regionali e comunali.

La Cooperativa può inoltre, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa può predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative e cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

La Cooperativa può svolgere, con indirizzo sociale e mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro sia necessario per diffondere i principi della Cooperazione.

La Cooperativa, su delibera dell'Assemblea, può aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alle relative articolazioni territoriali, di rappresentanza e tutela riconducibili alla stessa, nella cui giurisdizione ha la propria sede legale, nonché ad altri sindacati di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e imprenditoriale.

TITOLO III: SOCI

Articolo 6: Requisiti dei soci

Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della Cooperativa le società cooperative che operano nei settori di competenza della Cooperativa, e altri Enti Cooperativi che siano legalmente costituiti e iscritti nell'apposito albo previsto dalla legge in materia di cooperative.

Le cooperative associate non devono presentare interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, e devono dividerne e perseguirne gli scopi sociali.

Non possono essere soci cooperative o altri Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

In nessun caso possono essere soci persone fisiche o giuridiche che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in stato di effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Assemblea dei soci della Cooperativa stessa.

Articolo 7: Ammissione di nuovi soci

Le cooperative e gli Enti Cooperativi che intendono essere ammessi come soci devono presentare alla Cooperativa domanda scritta che dovrà contenere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, da cui risulti chiaramente espressa la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha autorizzato l'adesione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;
- e) copia dell'iscrizione al Registro delle Imprese, all'Albo Regionale e alle Centrali Cooperative;
- f) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- g) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissati dalla legge;
- h) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

i) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'art. 26 del presente statuto e di presa visione del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale;

j) ogni altro documento che la Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

L'Assemblea dei soci, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo sociale e l'attività economica svolta dal richiedente.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Assemblea dei soci deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte dall'assemblea con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8: Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, le cooperative associate sono obbligate:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dalla Cooperativa, del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- a partecipare all'attività della Cooperativa in conformità ai programmi di lavoro predisposti ed agli impegni assunti per l'espletamento delle commesse acquisite dalla Cooperativa stessa;
- ad assecondare le attività di coordinamento della Cooperativa in conformità ai programmi organizzativi predisposti per il buon funzionamento della Cooperativa;
- al versamento annuale del contributo nella misura definita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e di associarsi a società o consorzi che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrenti, salvo specifico assenso della Cooperativa in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle attività delle cooperative associate o della Cooperativa.

La responsabilità delle cooperative associate per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte e dei contributi comunque dovuti ai sensi del presente statuto, del regolamento (ove adottato) e delle deliberazioni degli organi sociali assunte nel rispetto di quanto stabilito in materia.

Articolo 9: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Articolo 10: Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ne faccia richiesta motivata e ottenga il consenso dell'Assemblea dei soci.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata, alla società; l'Assemblea dei soci della Cooperativa deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Assemblea deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitrato con le modalità previste al successivo art. 26.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Articolo 11: Decadenza

La decadenza di un socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci della Cooperativa ed ha luogo quando vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 6.

Articolo 12: Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- a) non adempia tempestivamente agli impegni ed agli obblighi previsti dall'art. 7;
- b) danneggi gli interessi della Cooperativa compiendo atti che ne pregiudichino il buon funzionamento, il buon nome, la moralità, il credito ed il regolare andamento economico, finanziario e operativo;
- c) non rispetti le disposizioni dello statuto, dei regolamenti adottati e le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;
- d) sia ammesso alle procedure concorsuali o sia posto in liquidazione volontaria.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta

giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 26.

Articolo 13: Delibere in materia di perdita della qualità di socio

Le delibere in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate alle cooperative ed Enti interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con posta elettronica certificata.

Il socio decaduto o escluso ha diritto al solo rimborso della propria quota, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al valore determinato dai versamenti effettuati e delle eventuali rivalutazioni consentite dalle leggi vigenti per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, salvo il diritto di ritenzione spettante al Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14: Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale sottoscritto dai soci, che è variabile, illimitato, ed è suddiviso in quote di valore pari ad Euro 1.000 (mille) cadauna; il valore complessivo delle quote detenute da ogni socio non può essere comunque superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata dalle quote di utili di esercizio;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge durante la vita della Cooperativa, sia in caso di scioglimento della stessa.

Articolo 15: Partecipazioni sociali

La responsabilità delle Cooperative e degli Enti associati è limitata alle quote sottoscritte.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute ad altri soci con effetto verso il Cooperativa.

Articolo 16: Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-

servizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera, nel rispetto delle modalità previste dalla legge per la sussistenza dei requisiti mutualistici ed anche ai fini fiscali, con particolare riguardo a quando previsto all'art. 3 del D.Lgs. n. 155/2006, sulla destinazione degli eventuali utili annuali assegnando:

- a) una quota a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) una eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale;
- d) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto dello scioglimento.

Articolo 17: Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore delle Cooperative associate, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno alle singole Cooperative viene effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e le Cooperative associate stesse secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice Civile, da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia dell'appalto;
- in percentuale sul valore dei beni e /o servizi forniti alle Cooperative.

I ristorni potranno essere erogati esclusivamente sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, nei limiti previsti dal D.Lgs. 155/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'iscrizione e del suo mantenimento presso l'Albo delle Imprese Sociali.

Articolo 18: Bilancio Sociale

Nel rispetto di quanto prescritto all'art. 10 del D.Lgs. 155/2006, inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e presentare all'assemblea per l'approvazione, il Bilancio Sociale dell'impresa, in cui dovrà essere ampiamente illustrato l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a favore delle quali opera

la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il Bilancio Sociale dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese e dovrà essere redatto nei termini di legge, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Articolo 19: Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Cooperativa;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato. La nomina del collegio sindacale è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. 155/2006.

Articolo 20: Assemblea

L'assemblea della Cooperativa è composta dai rappresentanti legali di tutte le cooperative associate; i rappresentanti legali possono farsi rappresentare da un altro consigliere di amministrazione della propria cooperativa, mediante delibera del proprio Consiglio di Amministrazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Cooperativa ogni qualvolta egli stesso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci, presso la sede della Cooperativa o in un altro luogo, entro il territorio nazionale.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. L'avviso è inviato ai consorziati con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e può indicare altro giorno per l'eventuale seconda riunione.

Anche in mancanza di Convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti tutti i soci e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa. Il presidente nomina il segretario dell'Assemblea.

E' riservata al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle eventuali deleghe ed il controllo del diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale delle adunanze assembleari e delle relative deliberazioni è sottoscritto sull'apposito libro dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario e, se siano stati nominati, anche dagli scrutatori.

L'assemblea:

- a. approva la situazione patrimoniale ed il conto di gestione;
- b. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina i compiti e poteri salvo i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;

c. nomina il Presidente e il Vicepresidente della Cooperativa, salvo i primi che sono nominati in sede di atto costitutivo;
d. stabilisce i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente della Cooperativa.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza del 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei presenti.

L'Assemblea che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è validamente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli stessi.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 21: Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri, variabile da 3 (tre) a 7 (sette), compreso il Presidente della Cooperativa, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza documentati dal curriculum vitae e professionale fornito con congruo anticipo rispetto alla Assemblea che provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

Il Presidente convoca il Consiglio, quando ne ravvisi la necessità o quando ne venisse fatta richiesta da un membro.

La convocazione va fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza con un messaggio di posta elettronica certificata o fax da spedire tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio.

La riunione è comunque valida anche se non convocata nei modi di cui al presente statuto quando risultino presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Articolo 22: Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea e pertanto, a titolo esemplificati-

vo e non esaustivo, il potere di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, nei limiti di quanto previsto dall'oggetto sociale ed in conformità alle norme vigenti;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;
- h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzioni;
- i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- j) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;
- k) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- l) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori della Assemblee regolate dal presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
- m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 23: Presidente del Cooperativa

Il Presidente della Cooperativa è eletto dall'Assemblea dei soci: dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente della Cooperativa è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può essere revocato per gravi e comprovate inadempienze dall'Assemblea dei soci prima del completamento del mandato conferitogli: in tal caso l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Cooperativa con firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente competono tutti i più ampi poteri e facoltà necessari, utili ed opportuni per il conseguimento dall'oggetto sociale, in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; al Presidente stesso spetta anche curare la gestione complessiva della Cooperativa in tutti gli aspetti tecnici e amministrativi attuando gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione medesimo e assicurando il coordinamento e il compiuto svolgimento dell'attività sociale.

Il Presidente ha inoltre i seguenti poteri e facoltà senza necessità di alcuna delibera del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea:

- firmare la corrispondenza della Cooperativa;
- curare la gestione complessiva della Cooperativa in tutti gli aspetti tecnici;
- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti, sia da privati che da Enti Pubblici rilasciando le relative quietanze;
- aprire ed estinguere, nei limiti degli affidamenti accordati e richiesti dal Consiglio di Amministrazione, conti correnti bancari e disporre ogni operazione sugli stessi;
- emettere, incassare, girare assegni bancari, vaglia postali, cambiali ed ogni altro titolo di credito o similare;
- effettuare depositi o cauzioni in denaro o in titoli, svincolarli e/o riscuoterli;
- ritirare, anche a mezzo di procuratori o incaricati, da Uffici Postali e qualunque ditta, spedizioniere o corriere pacchi, lettere, raccomandate, assicurate, ecc.;
- promuovere iniziative, avanzare istanze e ricorsi e coltivare rapporti presso ogni autorità o Ente.

Articolo 24: Organo di controllo

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo comma C.C., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa vigente.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società

per azioni.

Articolo 25: Acquisizione lavori

Le deliberazioni relative all'acquisizione di lavori sono prese dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei consiglieri.

I lavori e le prestazioni occorrenti per la esecuzione di ciascun lavoro, intervento, concessione od appalto acquisiti dalla Cooperativa sono eseguiti dai consorziati nel rispetto degli affidamenti del Consiglio di Amministrazione con le eventuali quote dallo stesso definite.

La Cooperativa fattura al Committente e/o Concedente ogni prestazione eseguita, ritrasferendo i relativi ricavi in capo ai consorziati affidatari, secondo le quote di partecipazione definite per l'intervento stesso e riceve da ciascun Consorzio le fatture pro quota.

I costi della Cooperativa, relativi all'acquisizione ed alla esecuzione dei lavori di cui sopra, sono parimenti addebitati pro quota ai consorziati affidatari.

TITOLO VI: CONTROVERSIE

Art. 26: Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 27, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e, comunque, relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da soci;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 27: Arbitri e procedimento

Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti e nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione

nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del regolamento arbitrale della camera stessa. In difetto di designazione nel termine predetto, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando, a pena di improcedibilità, quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, detto termine può essere prorogato soltanto dal Consiglio arbitrale, quando ricorrono giusti motivi.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della pratica.

Art. 28: Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29: Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30: Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 14;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31: Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 32: Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli eventuali utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa osserva:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, se esistenti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di scioglimento della società.

Art. 33: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to	Marina Visentini
	Enrica Provasi
	Marianna Cancellieri
	Beatrice Pallone
	Roberto Pavani
	Anna Pasolini
	Andrea Caprini
	Giuliano Annibaletti
	dott. Daniele Molinari Notaio